

## Sentenza n. 188/2017 pubbl. il 07/08/2017 RG n. 30/2017 MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 18.1.2017 POSTE ITALIANE s.p.a. conveniva in giudizio QUARTARA Lorenzo, suo dipendente addetto al recapito ed applicato presso il CSD Alassio, chiedendo che il Giudice accertasse la legittimità della sanzione disciplinare conservativa (sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari ad 1 giorno) irrogata allo stesso con provvedimento in data 4.11.2016 per essersi rifiutato di prendere in carico gli oggetti da notificare per conto di EQUITALIA nelle giornate del 26 agosto e 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 27 settembre 2016.

- lo stesso dipendente si era rifiutato di prendere in carico gli oggetti da notificare per conto di Equitalia nelle giornate del 26 agosto e 5,6,7,8,9,12,13 e 27 settembre 2016 sostenendo di aspettare dall'Azienda una risposta alla sua richiesta del 25/08/2016 avente ad oggetto dubbi sugli adempimenti connessi al deposito presso la casa comunale degli atti non potuti recapitare per assenza;

- all'esito del procedimento disciplinare al QUARTARA era stata irrogata in data 4.11.2016 la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari a 1 giorno;

Si costituiva regolarmente in giudizio il convenuto contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Affermava, in particolare il convenuto che:

- era stato obbligato da POSTE ITALIANE ad adempiere le mansioni di messo notificatore Equitalia (quindi effettuazione di notifiche dirette e non "a mezzo posta"), ma svolgendo le stesse si era accorto di alcune "irregolarità";

- in particolare aveva rilevato come l'organizzazione aziendale chiedeva ai messi notificatori - in caso di irreperibilità del destinatario dell'atto da notificare - di riportare e riconsegnare il plico in ufficio (al CD: Centro Distribuzione), in luogo di depositarlo presso la casa comunale, senza provvedere direttamente ad alcuna delle ricerche previste dalla disciplina regolante le notifiche;

- aveva, pertanto chiesto chiarimenti e la regolarizzazione formale degli adempimenti cui era tenuto con comunicazione del 25 agosto 2016, rappresentando che nell'attesa non avrebbe potuto operare quale messo notificatore;

- i rilievi da lui sollevati in relazione agli adempimenti richiestigli da Poste Italiane quale messo notificatore di Equitalia erano fondati;

- infatti il "Manuale Messo Notificatore", da un lato informava il messo di attenersi alla disciplina di cui all'art. 140 c.p.c. (che prevede il deposito alla Casa Comunale), mentre dall'altro gli imponeva, in caso di irreperibilità, di provvedere a riconsegnare l'atto in ufficio, al Centro Distribuzione;

- il suo "rifiuto" ad operare secondo disposizioni violative di legge doveva quindi per forza esprimersi ex ante.

**Deve, quindi, ritenersi legittimo il rifiuto del convenuto di prendere in carico le cartelle da porre in notifica per conto di Equitalia, dal momento che l'esecuzione delle direttive datoriali avrebbero potuto esporlo, quale incaricato di pubblico servizio, anche a responsabilità penali per falso ideologico.**

Il rifiuto del QUARTARA, poi, a dimostrazione della propria buona fede, era stato preceduto da una nota di sollecito volta ad ottenere dal datore di lavoro uno specifico chiarimento sul punto, nota alla quale POSTE ITALIANE non aveva dato risposta.

L'assenza di responsabilità disciplinare nelle condotte contestate conduce a ritenere **illegittima la sanzione disciplinare inflitta al lavoratore**, con conseguente rigetto del ricorso.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così decide:

- Respinge il ricorso;

- **Condanna POSTE ITALIANE** alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta LORENZO QUARTARA, spese che liquida in complessivi €1.500,00, oltre rimb. forf. 15%, Iva e Cpa,

Savona 13/06/2017

**IL GIUDICE DEL LAVORO**

Alessandra Coccoli

Sentenza n. 188/2017 pubbl. il 07/08/2017 RG n. 30/2017